

O MI S S, S

tutto ciò premesso

INCARICA

Ai sensi del primo comma dell'articolo 107 Legge Fallimentare Il dottor Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini, con studio in Rimini Piazza Cavour n. 32 quale soggetto specializzato (anche tramite l'Associazione DAV - Delegati alle Vendite Giudiziarie di Rimini) e come notaio incaricato delle stipule dei contratti di vendita al fine di addivenire alla vendita dei beni immobili della società come descritti in premessa e con le indicazioni di prezzo e ribassi ivi precisati.

ISTRUZIONI

1) NORME GENERALI

- il termine finale per l'espletamento delle attività sarà fissato dal Liquidatore Giudiziale in coerenza con i tempi di attuazione della procedura;
- il soggetto specializzato relaziona agli organi della procedura lo stato dell'attuazione dell'incarico periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi;
- prima di ogni altra cosa, il soggetto specializzato nuovamente controlla la proprietà dei beni - almeno nei limiti del ventennio - anche alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione consegnata dal Liquidatore Giudiziale;
- la perizia di stima è stata redatta in conformità all'articolo 173 - bis delle disp. Att. C.P.C.;
- il soggetto specializzato segnalerà al Liquidatore Giudiziale anche l'opportunità di rivedere la suddivisione in lotti proposta dallo stimatore, in particolare qualora non sia rispettato il vincolo pertinenziale tra più cespiti, ovvero qualora il diverso accorpamento sia valutato più utile al fine di favorire la vendita;
- le modificazioni sulla formazione dei lotti potranno essere autonomamente disposti dal Liquidatore Giudiziale modificando di conseguenza il prezzo di vendita in coerenza con le valutazioni peritali;

2) DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA

- il prezzo di vendita, la possibilità di accettare offerte inferiori, le riduzioni di prezzo per gli esperimenti successivi, sono tutti indicati dal Liquidatore Giudiziale sulla base del Programma di Liquidazione e previa autorizzazione degli organi della procedura;
- nel caso in cui il soggetto specializzato si avveda di situazioni (anche sopravvenute) che potrebbero determinare una sostanziale variazione rispetto al valore, dovrà segnalarle al Liquidatore Giudiziale per un eventuale supplemento di perizia;
- del pari il soggetto specializzato segnala al Liquidatore Giudiziale, nonché al G.D., l'eventuale presenza delle condizioni ai sensi del secondo comma dell'art. 503 cpc che possano far ritenere probabile che la vendita con incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 cpc;
- il soggetto specializzato determina altresì il rilancio minimo in caso di gara tra più offerenti ai sensi dell'art. 573 cpc: tale rilancio **non dovrà essere inferiore al 2% (due per cento)** del prezzo di vendita arrotondato ai mille Euro superiori;
- nel caso in cui il tentativo di vendita sia andato deserto il soggetto specializzato potrà fissare una nuova vendita al prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto, ma comunque sempre previo parere del Liquidatore Giudiziale;